



COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE’

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
**N.21 DEL 29/09/2017**

**Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione.**

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di settembre, nella sala consiliare Comunale, alla convocazione in sessione Straordinaria disposta dal Presidente-Sindaco per le ore diciotto e minuti zero, è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge e risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GIROD Alessandro - Presidente	Si
2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco	Si
3. MODINA Daniele - Consigliere	Si
4. PEROLINI Giulia - Consigliere	Si
5. RIAL Dario - Consigliere	Si
6. RIAL Oscar - Consigliere	Si
7. SQUINOBAL Alice - Consigliere	Giust.
8. THEDY Laura Tecla Elsa - Consigliere	Si
9. VIGANO' Paolo Maria - Consigliere	Giust.
10. VINCENT Pietro - Consigliere	Si
11. WELF Pietro - Consigliere	Si

Assegnati n. 11 In carica n. 11. Presenti n. 9. Assenti giustificati n. 2. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale presiede il Signor GIROD Alessandro nella sua qualità di Sindaco; partecipa il Segretario Ferruccio PARISIO. La seduta è pubblica. Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

**N. 21 del 29/09/2017**

**Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo").

Atteso che, ai sensi del predetto T.U.S.P.,

- le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. (cfr. art. 4, c.1);
- fermo restando quanto sopra indicato, le pubbliche amministrazioni possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- per effetto dell'art. 24, entro il 30 settembre 2017, le amministrazioni pubbliche devono provvedere a effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalle medesime possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche che:
  - non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;
  - ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2;
- le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1;
- occorre individuare, ai sensi dell'articolo 24, le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Atteso che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione straordinaria allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale.

Verificato che questo Ente ha partecipazioni nelle seguenti Società:

- Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop - percentuale **1,19%**;
- I.N.VA. S.p.A. - percentuale **0,0098%**;
- MONTEROSA S.p.A. - percentuale **0,53%**.

Vista la corrispondenza pervenuta dalla Corte dei Conti ed in particolare:

- la nota protocollo n. 208 del 31.05.2017, acquisita al protocollo dell'ente in data 01.06.2017 al n. 2387, avente ad oggetto "*Linee di indirizzo sulle società a partecipazione pubblica*";

- la nota protocollo n. 635 del 09.08.2017, acquisita al protocollo dell'ente in data 10.08.2017 al n. 3740, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs 175/2016".

=====

Ritenuto, ai sensi di quanto disposto dalla normativa sopracitata e di quanto indicato nelle allegate tabelle ricognitive, che possono essere mantenute per le seguenti motivazioni le seguenti partecipazioni nelle Società:

### **Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop.**

#### Attività svolta

Il CELVA (Consorzio degli Enti Locali Valle d'Aosta) è una società cooperativa a totale partecipazione pubblica, della quale fanno parte necessariamente i rappresentanti dei 74 Comuni della Valle d'Aosta, quelli delle 8 Unités de Communes Valdôtaines e quelli del consorzio BIM (Bacino Imbrifero Montano).

Il CELVA, quale organismo strumentale del CPEL (Consiglio Permanente Enti Locali), a sua volta organismo di rappresentanza delle autonomie della Valle d'Aosta, istituito con la legge regionale n. 54/1998 agli artt. 60 e seguenti, viene utilizzato dal Consiglio stesso per espletare talune funzioni a livello locale, quali il supporto amministrativo e logistico per le funzioni e le competenze attribuite al CPEL dalla citata legge regionale n. 54/1998, nonché il supporto amministrativo e logistico per le funzioni di amministrazione attiva attribuite al medesimo da specifiche leggi e norme regionali, secondo quanto stabilito dalla Convenzione stipulata tra i due enti il 24 febbraio 2010.

Considerati rispettivamente l'attività mutualistica della cooperativa, così come definita al comma 1 dell'art. 5 dello Statuto del CELVA, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, il CELVA nello specifico:

- a) presta ai soci ogni forma di assistenza e consulenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
- b) attua le iniziative e compie le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici sia privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
- c) promuove la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci;
- d) assiste i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
- e) svolge funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado;
- f) gestisce e sviluppa l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software;
- g) promuove e organizza convegni e manifestazioni di interesse comune;
- h) assume dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l'attuazione di progetti e iniziative d'interesse generale e/o settoriale;
- i) promuove e partecipa ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo;
- j) concede, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge.

Oltre alle funzioni che svolge per il CPEL, la società cooperativa deve svolgere anche le funzioni ed i servizi comunali che le sono stati attribuiti dalla legge regionale n. 6/2014 all'art. 4:

- a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;
- b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;

- c) gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;
- d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate”) nonché quelle previste dal suo stesso Statuto societario.

Il CELVA, ai sensi delle definizioni contenute nel d.lgs. n. 175/2016, nonché ai sensi di quelle da esso espressamente richiamate e contenute nel d.lgs. n. 50/2016, può essere qualificato come società sottoposta a controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni che vi partecipano in quanto:

- o hanno diritto a prendere parte all'Assemblea della cooperativa, quale organo decisionale della società, i rappresentanti di ciascuno degli enti pubblici che vi partecipano in qualità di soci, ognuno dei quali avrà diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione nella cooperativa medesima;
- o prendono parte all'Assemblea i rappresentanti degli enti locali soci, i quali procedono a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione tra i legali rappresentanti degli enti soci;
- o non persegue interessi contrari a quelli degli enti pubblici soci in quanto svolge i compiti che le vengono affidati dagli stessi, nonché quelli espressamente affidatigli dal CPEL (i cui membri sono i medesimi del CELVA) e quelli previsti dall'art. 4 legge regionale n. 6/2014.

#### Motivazioni della scelta di mantenimento

Con riferimento al CELVA, il **Comune di Gressoney-La-Trinité** ritiene di dover mantenere la partecipazione in tale società in quanto quest'ultima è necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, benché la stessa società integri il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 175/2016.

Il CELVA, infatti, come precisato all'art. 5 dello Statuto, è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, e svolge la propria attività mutualistica con l'obiettivo di garantire agli organismi soci la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, nonché l'erogazione di servizi e mezzi tecnici per l'esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.

Nello specifico il CELVA, secondo quanto disposto all'art. 5, comma 3, dello Statuto citato:

- a) presta ai soci ogni forma di assistenza e consulenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
- b) attua le iniziative e compie le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici sia privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
- c) promuove la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci;
- d) assiste i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
- e) svolge funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado;
- f) gestisce e sviluppa l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software;
- g) promuove e organizza convegni e manifestazioni di interesse comune;
- h) assume dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l'attuazione di progetti e iniziative d'interesse generale e/o settoriale;
- i) promuove e partecipa ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo;
- j) concede, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge. 4. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari.

Tali attività, peraltro, integrano quelle espressamente indicate all'art. 4, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 175/2016.

Inoltre, la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, recante “*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*”, all'articolo 4 (Funzioni e servizi comunali gestiti in

forma associata per il tramite del CELVA), stabilisce che i Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:

- a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;
- b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;
- c) gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;
- d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate.

Dall'analisi di quanto sopra esposto emerge, quindi, che l'attività della società CELVA soc. coop. risulta necessaria al **Comune di Gressoney-La-Trinité** per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, alla luce delle delineate attività svolte, integranti i precetti di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016”.

### **I.N.VA. S.p.A.**

#### Attività svolta dall' IN.VA. S.p.A.

L'IN.VA. S.p.A. è una società “in house” di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dell'Azienda USL Valle d'Aosta, del Comune di Aosta e degli altri Comuni della Valle, delle Unités des Communes valdôtaines e di altri soggetti pubblici, che opera nel settore ICT (Information and Communication Technology), progetta e realizza sistemi informativi per i propri azionisti.

La società è al servizio dei soci, ai quali eroga servizi tecnologici e servizi al cittadino, cercando quanto più possibile di replicare soluzioni compatibili e condivise. Ha maturato, nel corso del tempo, una buona conoscenza delle esigenze e delle logiche di trasformazione dei propri clienti nel settore pubblico, oltre a competenze negli ambiti organizzativi, progettuali, implementativi e gestionali dei sistemi informativi pubblici e dei nuovi servizi al cittadino, anche e soprattutto in ambito socio-sanitario.

Negli ultimi anni ha potenziato la propria offerta nella progettazione e realizzazione di sistemi informativi; nell'assistenza e gestione di reti, apparecchiature e infrastrutture tecnologiche; nella gestione dei programmi complessi e nella predisposizione di interventi di consulenza direzionale, oltre che nella manutenzione dei sistemi informatici e nell'erogazione di servizi innovativi al cittadino.

IN.VA. S.p.A. si è costituita in data 22.12.1988 su iniziativa della Regione Autonoma Valle d'Aosta attraverso la Legge Regionale n. 81 del 17/08/1987, per sostenere lo sviluppo dell'informatica sul territorio valdostano fornendo servizi di IT alla Pubblica Amministrazione e ad altre realtà private.

Con le modifiche introdotte dalla successiva Legge Regionale n. 16 del 12/07/1996, sono entrati nell'azionariato il Comune di Aosta e l'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta. All'inizio del 2007, inoltre, ha vissuto una importante svolta dettata dal mutato quadro normativo di riferimento, diventando una società organizzata secondo il modello denominato “in house providing” (capitale sociale di Euro 5.100.000,00), con conseguente cambiamento dell'assetto societario. A seguito di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 8 del 08/04/2013, gli Enti locali valdostani, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le società interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani, sono entrati nell'azionariato dell'Azienda

acquistando azioni cedute dal Comune di Aosta e dall'Ausl. Dall'anno 2014 IN.VA. S.p.A. è Centrale Unica di Committenza (CUC), con il compito di effettuare le gare per conto dei Comuni aderenti in un'ottica di centralizzazione degli appalti. La Centrale Unica di Committenza Regionale rappresenta infatti uno strumento a disposizione della Pubblica Amministrazione Valdostana per semplificare le procedure di acquisizione di servizi e

forniture, promuovendo la pianificazione dei fabbisogni, gli acquisti tramite negozi elettronici, e, ove non risulti conveniente centralizzare, supportando gli Enti, singolarmente o in forma aggregata, mettendo loro a disposizione una piattaforma di eProcurement per effettuare i propri acquisti sul MEVA (Mercato Elettronico Valdostano).

Le attività svolte da IN.VA. S.p.A. costituiscono servizi di interesse generale; in particolare rientrano nell'oggetto della Società la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa quali ad esempio:

- a. la creazione e la conduzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia della informazione e della comunicazione (ICT);
- b. l'individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento di obiettivi specifici indicati dai Soci stessi, in un quadro di costi/benefici controllabile;
- c. l'individuazione di nuove tecnologie finalizzate ad accrescere il valore dell'azienda e per renderle fruibili e al servizio dei cittadini, valorizzando gli investimenti già effettuati, valutando gli investimenti e i ritorni per quelli ancora da effettuare;
- d. l'impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche a seguito di preciso incarico pubblico per il reperimento di contraenti privati destinati a realizzare i progetti individuati, ove non affidati ad altre articolazioni della attuale IN.VA. S.p.A.;
- e. il controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi ai propri Soci, nell'ambito di tutti i contratti la cui fornitura sia ritenuta particolarmente complessa, allo scopo di identificarne gli impatti operativo-gestionali, di migliorare l'operatività delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate dagli enti, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni, anche tenendo conto delle novità del mercato;
- f. l'assistenza e la consulenza ai Soci nella definizione dello sviluppo dei propri piani strategici in ambito della tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

#### Motivazioni della scelta di mantenimento

Con riferimento all' IN.VA. S.p.A., il **Comune di Gressoney-La-Trinité** ritiene di dover mantenere la partecipazione in tale società in quanto quest'ultima risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

In relazione alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione della partecipazione nell'

IN.VA. S.p.A., si ritiene che la stessa rientri nelle previsioni di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) in quanto:

- L'articolo 3 comma 1 lettera a della Legge regionale 17 agosto 1987 n. 81, con la quale si promuoveva la Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica, prevedeva che "le attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale", conformemente a quanto previsto alla lettera a comma 2 articolo 4 del T.U.S.P..

La stessa previsione risulta confermata nell'articolo 2 dello Statuto sociale della IN.VA. S.p.A.

- L'articolo 2 dello Statuto sociale della società IN.VA. S.p.A. recita:
  - a) La Società ha natura di "in house", sotto la direzione ed il coordinamento della Regione autonoma Valle d'Aosta e ha come oggetto sociale la realizzazione e la gestione del sistema informatico dei soci. Tali attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informatico del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale;
  - b) Lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale ai sensi della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).

In particolare rientrano nell'oggetto della Società la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa quali ad esempio:

- la creazione e la conduzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia della informazione e della comunicazione (ICT);
- l'individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento di obiettivi specifici indicati dai Soci stessi, in un quadro di costi/benefici controllabile;
- l'individuazione di nuove tecnologie finalizzate ad accrescere il valore dell'azienda e per renderle fruibili e al servizio dei cittadini, valorizzando gli investimenti già effettuati, valutando gli investimenti e i ritorni per quelli ancora da effettuare;

- l'impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche a seguito di preciso incarico pubblico per il reperimento di contraenti privati destinati a realizzare i progetti individuati, ove non affidati ad altre articolazioni della attuale IN.VA. S.p.A.;
- il controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi ai propri Soci, nell'ambito di tutti i contratti la cui fornitura sia ritenuta particolarmente complessa, allo scopo di identificarne gli impatti operativo-gestionali, di migliorare l'operatività delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate dagli enti, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni, anche tenendo conto delle novità del mercato;
- l'assistenza e la consulenza ai Soci nella definizione dello sviluppo dei propri piani strategici in ambito della tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

Tutte queste attività integrano quelle espressamente indicate all'art. 4, comma 2, lett. d) e lett. e) del T.U.S.P., di autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nonché lo svolgimento di servizi di committenza.

Gli elementi di cui sopra e le informazioni citate in premessa dimostrano pertanto che la società IN.VA. S.p.A. svolge attività strettamente necessarie all'Ente in quanto la tipologia dei servizi erogati/gestiti dalla stessa rientra nelle finalità istituzionali dell'Ente, rispettando i precetti di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.).

## **MONTEROSA S.P.A.**

### Attività svolta

All'inizio degli anni '50 a Gressoney-Saint-Jean e a Gressoney-La-Trinité grazie all'iniziativa dell'ingegnere Luigi Beck Peccoz, viene costruita la seggiovia monoposto Weissmatten, iniziando lo sviluppo sciistico della valle di Gressoney, L'embrione originale dell'attuale configurazione impiantistica dell'alta Valle del Lys si annida nella conca di Bedemie ed ha il nome di "seggiovia Punta Jolanda", resa possibile grazie all'interessamento dell'ingegnere di Vigevano Eugenio Corsico Piccolino, che riesce a costruire con la società Funivie del Monterosa una seggiovia monoposto. Dieci anni più tardi il comprensorio cresce con la costruzione della telecabina Orsia-Bedemie-Gabiet. con capitali ancora una volta non valdostani ma provenienti da Busto Arsizio attraverso le mani dell'ingegnere Caccia e della società I.S.A.G. (Impianti Sportivi A Gressoney). Si apre la zona del Gabiet e la direttrice verso la Valsesia; A fine 1976 l'ingegnere Luigi Beck Peccoz ha in animo di dare uno sviluppo sciistico anche alla zona Sant'Anna-Bettaforca installando le seggiovie Stafal-Sitten e Sitten-Bettaforca; la zona è completata dagli skilift Sant'Anna, Punta Sitten e Bettolina. In Val d'Ayas, il primo sviluppo avviene nella zona del Crest, direttamente sopra l'abitato di Champoluc. Dopo le prime esperienze con isolati skilift nel fondovalle, nel 1959 viene realizzata la telecabina bifune Champoluc-Crest e gli skilift Cre Forné e Fontaney. La direttrice del collegamento Ayas - Gressoney si concretizza a partire dal 1979 con la seggiovia Frachey-Alpe Ciarcerio e gli skilift Mandria I e II. L'anno successivo con la costruzione dello skilift della Bettaforca la stretta di mano al Colle Bettaforca sancisce l'unione impiantistica e sciistica tra le due vallate valdostane. Tale unione diventerà unione commerciale nel 1981 con la nascita del Monterosa ski, marchio che contiene le diverse anime e le diverse società che formano il famoso carosello: Funivie di Champoluc in Val d'Ayas, Monrosa in Valsesia e Gressoney Servizi (subentrata alle 3 società gressonare Funivie del Monte Rosa, I.S.A.G. e Ghiacciai del Lys) in Valle di Gressoney. Con questo marchio si costituisce una delle aree sciabili più vaste in Italia attraverso tre vallate e due regioni cambiando panorama e scenario svariate volte. Nel 1991 si realizzano gli impianti Stafal-Gabiet e Gabiet-Passo dei Salati attraverso due telecabine che permettono il collegamento dei due versanti del fondovalle e il raggiungimento effettivo Valle d'Aosta - Piemonte. Sono anni di intenso lavoro dove la Regione Valle d'Aosta e gli enti locali investono in maniera considerevole nello sviluppo degli impianti a fune come volano delle attività commerciali e del mercato del turismo.

Nel 1996 la Funivie di Champoluc e la Gressoney Servizi danno vita alla Monterosa S.p.A., società a prevalente capitale pubblico.

La società Monterosa S.p.A. è stata costituita con atto a rogito Notaio Guido Marcoz in data 28.06.1996 n. 124470/37967, repertorio 60584/1996, a seguito di fusione propria e

depositato presso il Registro Imprese di Aosta il 28.06.1996 al protocollo n. 3848/00, con durata sino al 31.12.2100, successivamente modificata sino al 31.12.2050.

La società svolge le seguenti funzioni:

- a) progettazione, costruzione, gestione e esercizio diretto o a mezzo di terzi di impianti funiviari, seggioviari, scioviani e simili e di mezzo di trasporto e di locazione in genere; acquisto, vendita, affitto, gestione e conduzione sia diretta che indiretta di attività turistiche alberghiere in generale, meubl , rifugi alpini, ristoranti, tavole calde, pizzerie, bar, paninoteche, taverne, nonch  l'attivit  di organizzazione e gestione di manifestazioni culturali e ricreative e promozionali del tempo libero e dello sport, l'organizzazione di concerti, spettacoli, mostre, fiere, convegni, manifestazioni sportive necessarie per lo sviluppo turistico e sciistico di detto territorio;
- b) la costruzione, manutenzione, e gestione di parcheggi pubblici e privati, di strade fognature, acquedotti, ponti, piste forestali, arginature, lavori di costruzione e gestione di impianti di trattamento rifiuti e decontaminazione materiali ferrosi e depurazione delle acque;
- c) progettazione, esecuzione, installazione e manutenzioni del verde pubblico di parchi, giardini, piazze, piazzole autostradali, aree urbane, aree montane e zone protette; la progettazione costruzione gestione e manutenzione aree sportive.

Con deliberazione n. 8 del 05.01.2011, la Giunta regionale della Valle d'Aosta, in ragione del ruolo attribuito dallo Statuto speciale e dalle collegate norme di attuazione in materia di impianti a fune, ha definito le linee programmatiche per la razionalizzazione societaria del settore, procedendo con gradualit  e progressive forme di consolidamento delle diverse realt  societarie, mirate al conseguimento di effettivi recuperi di efficienza del sistema, nonch  di un efficace coordinamento strategico e operativo delle diverse funzioni svolte, in particolare per quanto la pianificazione dello sviluppo dei comprensori, la gestione, gli acquisti, il personale, il marketing, individuando nella societ  FINAOSTA S.p.A. il soggetto cui affidare le necessarie operazioni di consolidamento e razionalizzazione societaria sia delle societ  controllate attraverso la finanziaria regionale, sia delle imprese funiviarie con partecipazione degli enti locali.

L'autorit  garante della concorrenza e del mercato, su richiesta di FINAOSTA S.p.A., con provvedimento n. 23412 del 14 marzo 2012, ha approvato il procedimento di concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 287/90, consistente nell'acquisizione da parte della finanziaria regionale del controllo esclusivo degli impianti di Chamois, Champorcher, Gran Paradiso, Torgnon, Grand Saint-Bernard, Brusson, Gressoney-Saint-Jean, mediante sottoscrizione di distinti aumenti di capitale che la portino a detenere almeno il 50,01% in ciascuna delle societ  menzionate, nell'ambito di un progetto unitario di razionalizzazione della presenza imprenditoriale della Regione nel settore turistico, e pi  specificamente nella gestione degli impianti di risalita, con il passaggio da situazioni di controllo congiunto di Regioni e singoli enti al controllo esclusivo da parte della Regione.

Il **Comune di Gressoney-La-Trinit ** come da titolo nominativo n. 1240 del 20.02.2009 possiede n. 381.265 azioni.

Con verbale di assemblea straordinaria del 22.11.2016 il valore nominale di ciascuna azione   stato ridotto a euro 0,18=. Conseguentemente l'importo complessivo   pari a euro 68.627,70= (381.265 azioni per 0,18= euro per azione).

Nel corso degli anni in cui   attiva la partecipazione alla Societ , il **Comune di Gressoney-La-Trinit ** non   mai intervenuto con ulteriori sottoscrizioni azionarie, n  nelle operazioni di ripiano dei passivi, n  ha mai affidato incarichi alla societ  stessa

#### Motivazioni della scelta di mantenimento

Il dettato normativo vigente di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 165, all'articolo 4, comma 7, ammette espressamente le partecipazioni nelle societ  aventi per oggetto sociale prevalentemente "la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilit  turistico - sportiva eserciti in aree montane."

Le motivazioni che hanno indotto il **Comune di Gressoney-La-Trinit ** ad acquistare titoli azionari di Monterosa S.p.A., risiedono, principalmente, nel ruolo attribuito agli enti locali di assoluto sostegno allo sviluppo turistico svolto dalla societ  degli impianti di risalita del

comprensorio del Monte Rosa, in particolare sciistico invernale, per il territorio dell'alta Valle del Lys. Finalità questa espressamente prevista nello statuto comunale dell'ente.

In parallelo, il Comune intende sostenere lo sviluppo e il consolidamento del mercato del lavoro locale rappresentato dalla Società stessa, fondamentale e di tutto rilievo per il contesto socio economico locale.

In tal senso, la partecipazione, pur nella intrinseca irrilevanza sopraggiunta, pari allo **0,53%**, a fronte della progressiva "diluizione", dovuta ai ricorrenti aumenti di capitale, non più sottoscritti dall'Ente locale, continua a ricoprire un significato di sostegno politico-amministrativo all'azione socio-economica della società.

In particolare per quanto attiene l'esercizio degli impianti a fune, oggetto sociale di Monterosa S.p.A., si dà atto che la Regione Autonoma Valle d'Aosta è intervenuta con propri provvedimenti normativi, al fine di garantire la continuità dell'erogazione del servizio di trasporto funiviario, essenziale per le comunità e l'economia locali.

Sentito il Sindaco riferire che il **Comune di Gressoney-La-Trinité**, congiuntamente con gli altri enti pubblici soci della Monterosa S.p.A. (8 Comuni e 3 Unité des Communes Valdôtaines) ritiene che l'ente pubblico nei suoi compiti ha sicuramente quello di programmare i propri investimenti per ottenere ricadute economiche sul proprio territorio, tenendo conto di un indotto troppo spesso trascurato ma che - a detta di studi di settore - può essere calcolato nella misura di uno a dieci: 14 milioni di fatturato della società portano 140 milioni nelle vallate di Ayas, Gressoney e Champorcher.

Sicuramente sono da considerare gli interventi degli ultimi anni; a seguito di annate con continue perdite e con litigiosità interne ai consigli di amministrazione i comuni maggiormente interessati, nell'ottobre 2015, hanno chiesto al Presidente della Regione Valle d'Aosta di farsi carico della situazione e di potersi occupare direttamente della società Monterosa S.p.A.

Negli ultimi anni è tornato di attualità e si parla incessantemente dell'importante sviluppo verso il vallone delle Cime Bianche; tale intervento che unirebbe non solo due società e due comprensori ma permetterebbe di creare un comprensorio di respiro europeo e di dimensioni difficilmente paragonabili è stato supportato con un referendum sul territorio e con l'adesione convinta delle comunità locali intese sia come popolazione che come amministrazioni pubbliche, Regione compresa: oggi prevedere un disimpegno degli enti locali potrebbe significare far mancare una forza propulsiva determinante per la realizzazione del progetto.

Inoltre la dismissione significherebbe per gli enti locali perdere il contatto e parte di controllo delle scelte societarie che potrebbero anche andare nella direzione di chiusure parziali soprattutto a danno delle piccole stazioni. Intervenire - a dismissione avvenuta - sarebbe possibile solo a scelte ormai definite, senza un dialogo e con maggiori criticità e litigiosità.

Inoltre è da considerare che il bilancio 2016/2017, in approvazione a breve termine, porterà per la prima volta un segno positivo con un utile stimabile in circa € 600.000,00; alla luce della normativa sugli impianti a fune sopra riportata che privilegia il quinquennio successivo, tralasciando il passato, unitamente agli sforzi di razionalizzazione sopra raccontati e comunicati alla Corte dei Conti tramite relazione apposita e alle motivazioni addotte, il mantenimento delle quote della società può essere ampiamente giustificato.

Un monitoraggio attento e puntuale dovrà sicuramente essere attuato nei prossimi anni, con attenzione alla reale attuazione degli sforzi di razionalizzazione e - in caso di successive perdite - degli accantonamenti prudenziali dovranno essere messi in atto, pur nella consapevolezza che in passato il socio di maggioranza (Finaosta S.p.A. e dunque Regione autonoma Valle d'Aosta) ha sempre provveduto alla ricapitalizzazione e alla puntuale copertura delle perdite.

=====

Visti e richiamati:

- ◆ Lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.09.2001 e s.m.i.;

- ◆ Il bilancio di previsione e il documento di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017-2019, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 31/03/2017, divenuto esecutivo in data 03/04/2017;
- ◆ Il piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 10.04.2017;
- ◆ La deliberazione della Giunta comunale n. 22 in data 10/04/2017 di assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge regionale 07.12.1998, n. 54 delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile ai fini di programmazione per il triennio 2017 - 2019;
- ◆ Il regolamento comunale di contabilità vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 06.12.2000 e s.m.i.;
- ◆ Le determinazioni del Sindaco n. 34 del 16.04.2015 e n. 88 del 07/10/2015 di nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici;
- ◆ la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 04.08.2015 con oggetto "Approvazione piano di razionalizzazione delle società partecipate (Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Articolo 1 commi da 614 a 622)";
- ◆ l'articolo 4, comma 7 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 165, ammette espressamente le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalentemente "la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.";
- ◆ la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 27/06/2016 con oggetto "Approvazione relazione sui risultati conseguiti al piano di razionalizzazione delle società partecipate.";
- ◆ il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- ◆ il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Sentito il Segretario comunale riferire circa il fatto che non è necessario acquisire il parere del revisore dei conti, in quanto il presente atto non rientra tra quelli elencati nell'articolo 239 del TUEL.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, responsabile del servizio finanziario, ha dichiarato l'ininfluenza del parere di regolarità contabile, ex articolo 25 comma 4 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e articolo 5 comma 1 lettera b1 del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'articolo 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta".

Procedutosi a votazione palese espressa per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

- presenti n. 09
- astenuti n. nessuno
- votanti n. 09
- voti favorevoli n. 09
- voti contrari n. nessuno

Visto l'esito della votazione, il Consiglio comunale

## d e l i b e r a

1. Approvare, quale aggiornamento del piano di razionalizzazione già adottato con propria deliberazione n. 13/2015, la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal **Comune di Gressoney-La-Trinité**, comprendente la ricognizione di tutte le partecipazioni alla data del 23 settembre 2016, come da documento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Dare atto che, dalle risultanze della ricognizione effettuata, questo Ente ha partecipazioni nelle seguenti Società:
  - I.N.VA. S.p.A.;
  - Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop..
  - Monterosa S.p.A.
3. Ritenere, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, dalle considerazioni esposte in premessa e di quanto indicato nella relazione con allegate tabelle ricognitive, che le partecipazioni nelle Società relative all'I.N.V.A. S.p.A., Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop e Monterosa S.p.A., possano essere mantenute.
4. Trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune
5. L'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione è comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, convertito in legge 114/2014, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, D.Lgs. 100/2017, a cura del servizio finanziario, nei termini stabiliti dalla Legge.
6. Copia della presente deliberazione è inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, D.Lgs. 100/2017 a cura del servizio finanziario, nei termini stabiliti dalla Legge.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO  
( F.to : Alessandro GIROD )

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
( F.to : Ferruccio PARISIO )

- Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, punto B3 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lettera a) /b) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
( F.to PARISIO Ferruccio)

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°**

Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3

- È pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 26/10/2017

Gressoney-La-Trinité, lì 26/10/2017

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
( F.to Ferruccio PARISIO )

#### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 21/01/2003 N° 3, dal primo giorno di pubblicazione.

Gressoney -La-Trinite', lì 26/10/2017

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
( F.to Ferruccio PARISIO )

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-La-Trinité, lì 26/10/2017

SEGRETARIO DELL'ENTE  
( Ferruccio PARISIO )